



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

IV SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- SUAP- CONTENZIOSO DETERMINAZIONE

N. 05 Reg. Gen.

N. 01 Reg. Ufficio

OGGETTO: Ricorso R.G. N. 919/2023 ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro ad istanza del sig. Civiletto Vincenzo. Affidamento incarico e impegno di spesa
CIG: A047483EE6

L'anno 2024, il giorno Cinque del mese di gennaio, nei locali della Polizia Municipale, siti nella via Roma n. 133.

Il Responsabile del IV Settore

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, pone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Richiamata la deliberazione di G.M. N. 105 R.G. del 22/12/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Cerda, in persona del Sindaco, pro tempore, avverso il ricorso ex art. 414 cpc presentato dal dipendente sig. Civiletto Vincenzo presso il Tribunale di Termini Imerese, in funzione del Giudice del lavoro, al fine di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, con conseguente condanna dell'Ente- datore di lavoro, alla corresponsione delle differenze retributive maturate a far data dal 03.02,2016 e fino all'effettiva trasformazione del contratto di lavoro in parola, da part time a full time;

Atteso che la delibera di cui sopra ha demandato al Responsabile di questo Servizio l'adozione degli atti gestionali di competenza, in esito a procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico ad un professionista che patrocinerà la causa del Comune di Cerda, individuato nell'ambito dell'elenco degli avvocati, aggiornato con determinazione R.G. N. 679 del 10/11/2023;

Rilevato che:

- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

- le prestazioni professionali inerenti attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'ente, o le relative domiciliazioni, restano escluse dalla disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta;
- la delibera ANAC n.907/2018 –Linee Guida n. 12, all'art. 3.1.3 evidenzia che nell'affidamento di un patrocinio legale le Amministrazioni possono attuare i principi del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente ed aperta, oggetto di adeguata pubblicità;
- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

Viste le linee guida Anac 12/2018, "affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, non vincolanti, secondo cui "l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere 2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione delle singole controversie o questioni, ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi)";

Richiamato l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi;

Considerato che l'incarico in parola non presenta le caratteristiche tipiche dell'appalto, ma mantiene quelle del contratto d'opera intellettuale, trattandosi di attività relativa esclusivamente al singolo contenzioso e che l'importo risulta comunque ben al di sotto della soglia degli affidamenti diretti;

Richiamati i principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

Ritenuto di procedere all'espletamento di una procedura comparativa finalizzata all'affidamento dell'incarico de quo;

Esaminati i curricula pervenuti ed inseriti nell'apposito elenco istituito presso questa Amministrazione comunale, selezionati sulla base del ramo di esperienza in diritto giuslavoristico;

Dato atto che sono stati richiesti n. 5 preventivi a professionisti esperti in diritto giuslavoristico, con esperienza nello specifico settore oggetto del contenzioso ed acquisite le offerte di preventivo per la difesa del Comune di Cerda nel ricorso in argomento;

Evidenziato che, su base comparativa degli stessi, è stato valutato positivamente, l'allegato preventivo – acquisito al prot. 250/P.M. del 03.01.2024, proposto dall'avv. Simona D'Izzia con studio in Vittoria (RG), via Castelfidardo, n. 71, con il quale il legale si impegna alla prestazione dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale nel giudizio instaurato, a fronte di un onorario di €. 4.629,00, ribassato ad €. 2.033,20 omnia, comprensivo quindi di oneri previdenziali e fiscali, non soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (in quanto il legale è in regime forfettario agevolato);

Valutata la congruità ed equità del compenso rispetto all'oggetto e valore della vertenza, commisurato all'interesse sostanziale del Comune ed in rapporto ai parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con D.M. 147/2022;

Ritenuto, pertanto, di conferire all'avv. Simona D'Izzia, con studio legale in Vittoria (RG), via Castelfidardo, n. 71, l'incarico di patrocinio legale di cui in oggetto alle condizioni economiche di cui al preventivo proposto e secondo le modalità di svolgimento indicate nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento (All. A);

Visto l'art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo, il CIG attribuito per la presente prestazione risulta essere: **A047483EE6**;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 nel testo vigente;





Visto il principio contabile espresso nel punto 5.2., lett. g) dell'Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il quale dispone che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 213/2012 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare per i motivi sopra esposti all'avv. Simona D'Izzia con studio in Vittoria (RG), via Castelfidardo n. 71, incarico legale per resistere avverso il ricorso ex art. 414 cpc presentato dal dipendente Civiletto Vincenzo presso il tribunale di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro, iscritto al N. R.G. 919/2023;
3. di ritenere congrua ed equa la misura del compenso rispetto all'oggetto, valore e complessità della controversia, commisurato all'interesse sostanziale del Comune ed in rapporto ai parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con D.M. 147/2022;
4. di dare atto che il compenso per il suddetto legale ammonta ad €. 2.033,20 omnia (da intendersi, quindi, inclusivo di spese generali e cassa forense, non soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 - regime forfettario agevolato), e precisamente alla stregua delle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti, prot. n. 250/ P.M. del 03.01.2024;
5. di impegnare la somma di €.2.033,20 omnia, con imputazione contabile sul cap. 1235" spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", cod. int. 01.02_1.03.02.99.002 del bilancio 2023/2025, esercizio 2024;
6. di dare atto che l'affidamento di che trattasi è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i e che per la procedura in oggetto si è provveduto all'acquisizione del CIG indicato in oggetto;
7. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione, a seguito del completo perfezionamento della stessa, avverrà entro l'anno 2024 e comunque in relazione ai tempi del procedimento, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011;
10. di dare atto, altresì, che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza e all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo per la pubblicità e la trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina La Spesa



Il Responsabile del IV Settore
Dott. Giuseppe Biondolillo




Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Settore Economico-Finanziario

impegno n. 03 / 2024;

Cerda li **10 GEN. 2024**


Il Responsabile del 3° Settore
rag. Salvatore Federico



DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

Il giorno del mese di dell'anno....., tra le parti:

IL COMUNE DI CERDA, rappresentato dal Sindaco pro tempore **Salvatore Geraci**, con sede in Cerda, Piazza La Mantia n. 3

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTENZIOSO DEL COMUNE DI CERDA, **Giuseppe Biondolillo** domiciliato per la carica presso gli Uffici della Polizia Municipale di Cerda, siti in via Roma, n. 133.

E

L'Avv.....(in seguito denominato/a "Professionista") (C.F.:
- P.IVA) con domicilio presso lo studio
in.....via.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

- L'Ente affida al professionista, che accetta, l'incarico legale avente per oggetto “
”

L'incarico è conferito dall'Ente per tutte le fasi del procedimento che si celebrerà innanzi al Tribunale di

A tal fine, il Sindaco pro tempore, rilascia apposito separato mandato speciale.

Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi dell'art. 2229 e segg. del Codice Civile e non implica un rapporto esclusivo a favore del professionista il quale dà atto che, laddove il contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario ad altri studi legali, l'Ente esercita tale diritto nell'ambito della propria attività discrezionale.

Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, l'Avvocato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'Avvocato. In ogni

caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'Avvocato incaricato in via principale, il quale rimane unico responsabile nei confronti del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. In tale ipotesi, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

Art. 2

Il professionista si impegna a dare esecuzione all'incarico secondo la migliore diligenza propria dell'attività professionale esercitata e dedicando alle pratiche dell'Ente l'impegno più elevato, considerando la medesima come cliente primario.

Il Professionista incaricato dovrà fornire all'Ente la valutazione circa la convenienza economica dello specifico contenzioso tendendo conto delle possibilità di successo, dei costi legali e delle possibilità di eventuale recupero unitamente ad una valutazione di merito sulla convenienza dell'Ente nel procedere nella controversia piuttosto che conciliare.

Il professionista, in particolare, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- ad informare e ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- a cooperare per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla legge 162/2014.

Al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, l'Ente ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora ne ravvisi l'utilità. Per tutti i giudizi il legale incaricato invierà periodicamente una relazione circa l'andamento processuale, nonché un'eventuale relazione sull'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Il legale in tali ipotesi stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto formerà oggetto di proposta di apposito provvedimento;

Il legale inoltre si impegna a fornire, su richiesta dell'Ente, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;



l'Avvocato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'Avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione e rendere per iscritto un breve parere all'amministrazione, in ordine alla sussistenza o meno dell'opportunità e dei motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;

Al fine di mantenere il controllo della spesa, l'Avvocato si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa l'Avvocato dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire all'Avvocato il prosieguo dell'incarico.


Il professionista si obbliga altresì a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

Il professionista si impegna altresì a rispettare le previsioni del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici integrato dal Codice di comportamento adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3

Il professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;

- 
- che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale;
 - l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e s.m. in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza di parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Ente o in conflitto con l'Ente per tutta la durata del rapporto instaurato.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente l'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 14533 e segg. del c.c. o di revocare l'incarico.

Art. 4

Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012. In particolare la misura del compenso dovrà essere previamente resa nota al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera, che dovrà essere comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Ai fini della liquidazione del compenso, verranno prese a riferimento le tabelle professionali approvate con Decreto del Ministero della Giustizia 20/07/2012 n. 140, pubblicate in G.U. in data 22/08/2012, relative alla liquidazione delle spese di lite da parte del giudice.

L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico (basso) ed al valore della controversia pari ad €. omnicomprensivo di oneri e accessori di legge e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e determinato secondo i parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022;

Le parti concordano che le spese vive (contributo unificato, marche giudiziarie, etc.) saranno anticipate dal professionista per conto dell'Ente. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, l'Avvocato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.



L'importo dell'onorario concordato sarà ridotto proporzionalmente in base allo stato di avanzamento della causa, nei casi di estinzione o abbandono del giudizio o in caso di recesso da parte della PA o di rinuncia al mandato da parte dell'Avvocato;

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo allegato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui ai precedenti punti del presente disciplinare.

Art. 5

L'Avvocato s'impegna ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal Comune. L'importo per le competenze professionali, determinato secondo le modalità stabilite ed accettate nel presente disciplinare, verrà liquidato dall'Ente solo al termine del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, salvo eventuali anticipazioni in acconto specificatamente richieste dal professionista, previa presentazione di fattura elettronica preceduta da nota di preavviso corredata dalla documentazione e/o dalla descrizione dell'attività di giudizio già eventualmente presentata e/o svolta in favore dell'Ente relativamente all'incarico conferito ovvero di notula spese analitica che documenti le spese sostenute e/o anticipate dal professionista in nome e per conto dell'Ente.

Si precisa che l'attuale regime fiscale del difensore è il regime forfettario/ordinario e che, dunque le parcelle saranno prive/comprenditive di Iva e ritenuta d'acconto. Tuttavia, laddove nelle more del giudizio dovesse mutare il regime fiscale (ad esempio il passaggio a regime ordinario) l'Ente sarà tenuto a corrispondere anche l'Iva, nonché a versare la ritenuta d'acconto. Il professionista assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato anche non in via esclusiva, al momento della prima liquidazione. Il professionista è tenuto altresì a presentare entro 15 giorni dall'eventuale esplicita richiesta dell'Ente, la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense.

Art. 6

L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista mediante comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino al quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata avuto riguardo all'utile che ne sia derivato all'Ente.

Art. 7

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Le parti garantiscono che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dell'attuazione del presente atto.

Art. 8

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Termini Imerese (PA).

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile, alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Art. 10

Il presente contratto, redatto in duplice copia, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I, del D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Cerda, li.....

Per il **PROFESSIONISTA**

Per il **COMUNE DI CERDA**